

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2008, N. 46218: la Cassazione illustra i requisiti che deve possedere un “indizio” per assurgere a valenza probatoria.

« E' opportuno ricordare che gli indizi, per assurgere a valenza probatoria, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 192 comma 2 c.p.p., cioè devono essere gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, vale a dire resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. In particolare la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito benché non espressamente indicato dall'art. 192 è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio viene postulata infatti la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi,, ».

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

46218/08

18

UDIENZA PUBBLICA

DEL 04/11/2008

SENTENZA

N. 02211 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GRASSI ALDO	PRESIDENTE	
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.TERESI ALFREDO	"	N. 023092/2008
3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	
4.Dott.AMORESANO SILVIO	"	

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) CASTELLANO ANDREA

N. IL 05/02/1956

avverso SENTENZA del 14/01/2008

TRIBUNALE

di SCIACCA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

AMORESANO SILVIO



Udito il Procuratore Generale in persona del *Dr. ALFREDO MONTAGNA*

che ha concluso per *l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.

OSSERVA

1) Con sentenza del 14.1.2008 il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, dichiarava Castellano Andrea colpevole del reato di cui all'art.51 D.L.vo n.22/97 per avere, nella veste di dipendente del Comune di Alessandria della Rocca incaricato della gestione e funzionamento dell'impianto di depurazione comunale, abbandonato in modo incontrollato i fanghi derivanti dal processo depurativo, costituenti rifiuti non pericolosi, limitatamente al periodo intercorrente tra il 2003 e l'11.7.2005, così diversamente qualificato il fatto, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 5.000,00 di ammenda; pena sospesa. Dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti del medesimo Castellano in ordine al reato ascritto, relativamente alle condotte poste in essere nell'anno 2002, per intervenuta prescrizione.

Rilevava il Tribunale che, nel corso di un controllo eseguito in data 11.7.2005, veniva accertato che i letti di essiccazione erano privi di fanghi, nonostante che dai registri di carico e scarico risultasse che l'ultimo smaltimento era avvenuto il 31.12.2001; per quattro anni, quindi, i soggetti preposti allo smaltimento avevano omesso di provvedere, consentendo che le vasche venissero svuotate dai fanghi da ignoti ed in maniera irregolare.

Pur non essendo stata rinvenuta traccia dei fanghi illecitamente smaltiti, riteneva il Tribunale che dagli atti emergessero elementi in ordine alla produzione nel periodo in contestazione dei fanghi medesimi (pur essendo l'impianto rimasto parzialmente funzionante dal maggio 2003 all'aprile 2004). Lo stesso consulente della difesa aveva infatti ammesso che l'impianto produceva circa 2000/3000 Kg di fanghi all'anno (come del resto risultava confermato dai registri di carico e scarico relativi al periodo antecedente al 2001 che attestavano lo smaltimento mensile).

I testi Adelfio Salvatore e Chiamonte Roberto, che avevano eseguito lavori di riparazione dell'impianto nell'aprile 2004, pur affermando che i letti di essiccamento erano sgombri, non erano stati in grado di riferire quale fosse la quantità di fanghi esistente per la presenza di vegetazione sui letti (il che non escludeva la presenza di fanghi).

Infine il teste Pensato Ignazio, custode dell'impianto di depurazione, pur dichiarando di non aver visto mai effettuare operazioni di prelevamento di fanghi dai letti di essiccamento (tranne quella del 31.12.2001), aveva affermato di aver confidato al brigadiere Zedda che i fanghi in questione avrebbero potuto essere utilizzati come concime (nel corso dell'esame ritrattava parzialmente sostenendo che si trattava di una sua supposizione).

La condotta di cui alla contestazione era addebitabile al Castellano per l'intero periodo, in quanto egli era rimasto responsabile del servizio di depurazione anche dal 26.6.2003 al 14.2.2005 quando era dirigente dell'ufficio tecnico Schembre Emanuele.

2) Propone ricorso per cassazione il Castellano, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla

ritenuta esistenza di fanghi provenienti dal processo di depurazione, costituenti rifiuto. Con motivazione apparente, oltre che illogica, il Tribunale ha, sulla base di mere presunzioni, ritenuto l'esistenza di fanghi e poi il loro abbandono da parte di ignoti.

Tale congettura era smentita, peraltro, dalla circostanza che per diverso tempo, sostanzialmente dal 2002 al 2004, l'impianto era rimasto fermo o mal funzionante, per cui era ben possibile che non avesse prodotto fanghi. Tale circostanza è stata presa in considerazione dal Tribunale (pag.3) che non ne ha tratto però le necessarie conseguenze. Eppure il consulente della difesa, a specifica domanda, aveva affermato che era possibile che l'impianto non avesse prodotto fanghi (in mancanza delle condizioni per determinare la produzione ..cioè se l'impianto ha avuto dei periodi di marcia e di arresto..). I testi Adelfio e Chiaramonte avevano escluso la presenza di fanghi, avendo rilevato solo nei letti di essiccamento vegetazione e sabbia. Infine il teste Pensato non aveva mai visto effettuare operazioni di prelievo fanghi.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.157 c.p. e 129 c.p.p., non avendo il Tribunale emesso sentenza di proscioglimento, nonostante l'evidenza dell'insussistenza del fatto contestato, relativamente alla condotta posta in essere nell'anno 2002.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo omissivo nel periodo 2003-2005, pur risultando pacificamente dagli atti che l'incarico di dirigente dell'ufficio tecnico era stato attribuito all'ing.Emanule Schembre, nel periodo 28.6.2003/ 28.2.2005. Il Castellano, quindi, era stato privato di autonomia decisionale e di spesa, per cui a mente dell'art.107 D.L.vo 18.8.2000 n.267 non può essere ritenuto responsabile delle eventuali violazioni.

Quanto al periodo successivo al 28.2.2005 (quando il Castellano era tornato ad assumere funzioni dirigenziali), con una ulteriore presunzione, non confortata dagli atti, era stato ritenuto che i fanghi prodotti (sulla base della presunzione evidenziata) fossero stati abbandonati in modo incontrollato.

A parte il fatto che il consulente Giglio aveva precisato che nell'impianto in questione i fanghi si sarebbero potuti produrre dopo un certo periodo di funzionamento del depuratore (dall'insediamento del ricorrente all'accesso dei Carabinieri erano decorsi invece solo cinque mesi).

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) E' opportuno ricordare che gli indizi, per assurgere a valenza probatoria, debbono possedere i requisiti di cui all'art.192 comma 2 c.p.p., cioè devono essere gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, vale a dire resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. In particolare la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito benché non espressamente indicato dall'art.192 è da ritenersi insito nella previsione di tale

precetto. Con la certezza dell'indizio viene postulata infatti la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacchè non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi..."(cfr. ex multis Cass.pen.sez.1, 10.1.1995 n.118; Cass.pen.sez.1, 24.12.1998 n.13671).

3.2) Il Tribunale riconosce espressamente che non è stata rinvenuta alcuna traccia dei fanghi derivanti dal processo depurativo. Ricorre perciò alla prova indiziaria per affermare la penale responsabilità del Castellano. Ritiene, cioè, che debba rispondere, ai sensi dell'art.40 comma 2 c.p., del reato contestato di abbandono incontrollato di rifiuti, in quanto l'impianto di depurazione nel periodo indicato nel capo di imputazione "aveva prodotto fanghi".

Tale legittimo processo argomentativo di tipo induttivo, presuppone, però, come si è visto, che le circostanze su cui è fondata la prova indiretta siano assolutamente certe. Non è consentito, infatti, fondare detta prova su fatti verosimili, su supposizioni o illazioni.

Tanto premesso, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta che non è stata affatto raggiunta la prova che l'impianto nel periodo in contestazione abbia prodotto fanghi.

Gli elementi indicati dal Tribunale non forniscono, invero, alcuna certezza in proposito. I testi Adelfio Salvatore e Chiaramonte Roberto che eseguirono lavori di riparazione dell'impianto di depurazione nell'aprile 2004 hanno affermato che i letti di essiccamento vennero trovati sgombri al momento dell'esecuzione dei lavori stessi e che era presente della vegetazione.

A fronte di tali chiare affermazioni è una mera presunzione ritenere che "l'imprecisione del ricordo non consente ...di escludere la presenza di fanghi...".

Altrettanto precisa è la testimonianza del teste Pensato Ignazio, il quale, come riportato in sentenza, ha escluso di aver visto effettuare operazioni di prelevamento di fanghi dai letti di essiccamento (tranne quella del 31.12.2001 legittimamente riportata nel registro di carico e scarico).

Neppure dalla predetta testimonianza si ricava, quindi, la presenza dei fanghi per il periodo in contestazione. E non è possibile, evidentemente, desumere la prova di tale presenza dalle confidenze fatte dallo stesso Pensato al brigadiere Zedda in ordine al fatto che "i suddetti fanghi avrebbero potuto essere utilizzati come concime e che qualcuno a lui ignoto sicuramente se ne era impossessato".

Trattasi, chiaramente, di una supposizione del teste su cui non può certo essere fondata la "certezza" della circostanza indiziante.

Infine, l'esistenza dei fanghi tantomeno può ricavarsi dal fatto che, nel periodo precedente a quello in contestazione, vi era stata produzione degli stessi (l'ultimo smaltimento risaliva al 31.12.2001).

Tale ulteriore presunzione non tiene conto peraltro che, come si dà atto nella stessa sentenza, l'impianto di depurazione rimase parzialmente funzionante.



Il richiamo, poi, delle affermazioni del consulente della difesa non considera che il medesimo aveva sì riconosciuta la produzione di fanghi, a condizione, però, che l'impianto fosse "pienamente funzionante". Né tiene conto che il consulente in questione aveva altresì sostenuto che (dopo il ripristino dell'impianto) i fanghi si sarebbero potuti riprodurre dopo un certo periodo di funzionamento del depuratore.

Non essendovi elementi certi in ordine alla produzione dei fanghi, non può pertanto ritenersi che essi stiano stati abbandonati in modo incontrollato dall'imputato.

La sentenza impugnata va quindi annullata, senza rinvio, per insussistenza dei fatti, anche relativamente all'anno 2002, in ordine al quale è stata emessa declaratoria di prescrizione (per tale periodo ex art.129 cpv.c.p.p.).

L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ovviamente ogni ulteriore doglianza.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2008

Il Consigliere est.

Il Presidente

